



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 392

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 12 gennaio 2011

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
5 ^a - Bilancio	» 5
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 11
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 26
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali (*)	» 29
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 34

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 40
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 43
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 44
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 45

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 47
---	---------

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (Notturna) 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 392° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 12 gennaio 2011.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Verso Nord: Misto-Verso Nord.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 12 gennaio 2011

256^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Giorgetti.*

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 225, diretto a prorogare termini previsti da disposizioni legislative e recante misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie: l'articolo 1 fissa al 31 marzo 2011 i termini e i «regimi giuridici» indicati nella Tabella 1 allegata al decreto e in scadenza entro il 15 marzo ovvero già scaduti, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia, «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988», si possa disporre un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 nonché la proroga alla stessa data di altri termini, inclusi nella stessa tabella, che invece avranno scadenza dopo il 15 marzo. Tra i termini elencati nella citata tabella allegata, la maggior parte è fissata dalle leggi vigenti al 31 dicembre 2010, dunque immediatamente dopo la data di emanazione del decreto-legge (29 dicembre). Altri termini, già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto, vengono rideterminati al fine di riprogrammare i relativi interventi e di assicurare l'efficacia delle relative disposizioni sostanziali, insieme a quelli ancora non scaduti o decorrenti da determinati eventi e perciò «mobili».

Espone, quindi, il contenuto dell'articolo 2, che reca la proroga onerosa di altri termini legislativi, e dell'articolo 3, che indica gli strumenti per la copertura finanziaria.

Conclude, sottolineando la necessità e l'urgenza delle disposizioni contenute nel decreto-legge, per cui propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 gennaio 2011

464^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (n. 292)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 11, 12, 21 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 dicembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che il Governo potrebbe presentare sostanziali proposte di modifica al testo in esame. Tali modifiche potrebbero avere impatti finanziari diversi rispetto a quelli associati al testo originario. Propone pertanto, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di acquisire elementi utili per il dibattito.

Il senatore MORANDO (PD) esprime preoccupazioni sui tempi di esame del provvedimento, posto che non sono stante ancora fornite risposte dal Governo sul testo originario ed i tempi di approvazione potrebbero subire un'accelerazione. Qualora la Commissione non avesse tutti gli elementi informativi e di documentazione necessari anche sulle modifiche che si intendono apportare, non ci sarebbero le condizioni per poter rendere il prescritto parere.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) condivide la scelta di rinviare il seguito dell'esame in quanto, qualora le modifiche che il Governo

intende proporre fossero significative, il lavoro sul testo originario sarebbe poco fruttuoso. La Commissione potrebbe invece più utilmente concentrare l'esame delle eventuali modifiche nella settimana prossima, in tempo utile per rendere il prescritto parere.

Il presidente AZZOLLINI, a nome della Commissione, preannuncia che si farà carico di manifestare al Governo le preoccupazioni emerse in seduta e, qualora dovesse essere proposto un nuovo testo, intende rappresentare al Governo l'esigenza di fornire in tempi ragionevoli tutti gli elementi informativi necessari alla Commissione per svolgere le proprie funzioni.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al comma 2 dell'articolo 1, l'attività dei commissari straordinari ivi previsti si deve svolgere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. Al fine di verificare l'effettività della clausola, occorrerebbe acquisire conferma che ai commissari non spetti alcun compenso salvo diversa determinazione degli enti interessati che dovranno, in questo caso, provvedere nel limite delle risorse di bilancio disponibili. In relazione al comma 7 dell'articolo 1, come segnalato dal Servizio del bilancio, osserva che l'eventuale trasferimento dei rifiuti fuori dal territorio regionale ivi previsto dovrebbe comportare oneri maggiori rispetto ad un eventuale trattamento degli stessi nell'ambito regionale. Sul punto, evidenziando che le risorse disponibili a legislazione vigente non dovrebbero contenere anche una eventuale quota per lo smaltimento dei rifiuti oltre il territorio della regione Campania, andrebbe ulteriormente chiarito con quali risorse si farà fronte a tali presumibili maggiori oneri tenuto conto che al medesimo comma 7 è prevista una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. L'articolo 2, comma 1, dispone la proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge n. 195 del 2009 concernente l'applicazione degli ammortizzatori sociali al personale dei consorzi risultato in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche. La relazione tecnica originaria, relativamente al comma 1, afferma che la norma riguarda circa 700 unità, con conseguente onere pari a complessivi 30.000.000 di euro. La copertura finanziaria tramite il

Fondo sociale per l'occupazione e formazione ha la capienza sufficiente secondo le assicurazioni del Ministero del lavoro e il suo utilizzo non reca pregiudizio per gli interventi già programmati a carico del Fondo stesso. A tal riguardo, il Servizio del bilancio fa presente che andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel testo del comma 1 quanto riportato nella relazione tecnica circa l'entità dell'onere derivante dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria. Infine, in relazione agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni delle norme di cui all'articolo 3, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nella nota del 15 dicembre 2010 depositata alla Camera dei deputati, ha chiarito che la disposizione relativamente all'utilizzo delle risorse di competenza della Regione (150 milioni di euro di cui al comma 1) non ha effetti per i vincoli del patto di stabilità interno, mentre le spese di competenza del Ministero dell'ambiente (141 milioni di cui al comma 2) sono state considerate nell'ambito della spendibilità generale del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) in quanto già previste dall'articolo 11, comma 12, del decreto legge n. 90 del 2008. Sul punto, al fine di verificare una eventuale accelerazione della spesa e, conseguentemente, l'impatto sui saldi di finanza pubblica, il Servizio del bilancio segnala che andrebbe valutata l'opportunità di indicare espressamente gli esercizi finanziari in cui si manifesteranno gli oneri recati dalla norma.

Il sottosegretario GIORGETTI osserva come, in relazione all'articolo 1, comma 2, la clausola di invarianza finanziaria prevista sia idonea ad assicurare che l'attività venga svolta dai commissari, che si avvalgono degli uffici delle amministrazioni regionale e provinciali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, ai commissari, stante la formulazione della norma, non spetterebbero compensi, salvo diversa determinazione degli enti locali interessati nel limite delle loro risorse di bilancio disponibili, allo scopo finalizzate.

In relazione all'articolo 1, comma 7, oltre a ribadire l'idoneità della clausola di invarianza finanziaria, fa presente che la disposizione conferma la possibilità di accordi per lo smaltimento di rifiuti fuori regione già previsto dall'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 263 del 2006 nonché, rinvia all'articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ritiene, quindi, che la norma non determini effetti finanziari negativi.

In relazione all'articolo 2, comma 1, che sostanzialmente proroga di un anno l'applicazione degli ammortizzatori sociali al personale in esubero dei consorzi, ritiene che la stessa non sia necessaria, trattandosi di una disposizione legislativa che interessa la medesima platea dei soggetti già beneficiari della misura a legislazione vigente. La relazione tecnica specifica, in ogni caso, il numero delle unità interessate e la quantificazione dell'onere, in ordine al quale il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito assicurazioni in ordine alla capienza del Fondo sociale occupazione, senza pregiudizio per gli interventi già programmati a carico del Fondo medesimo.

In relazione all'articolo 3, ritiene che l'utilizzo delle risorse di competenza della Regione Campania (complessivamente 291 milioni di euro) non determina effetti, in quanto le stesse soggiacciono ai vincoli del patto di stabilità interno, mentre gli effetti relativi ai 141 milioni di euro di competenza dello Stato saranno considerati nell'ambito della spendibilità generale del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene che alcune risposte del Governo non siano convincenti. Con riferimento, in particolare, alle considerazioni svolte sull'articolo 1, comma 7, e sull'articolo 2, comma 1, fa presente che il Governo afferma che non vi sono oneri in quanto vi sono già risorse destinate allo scopo da disposizioni vigenti. Non è chiara quindi quale dovrebbe essere la portata normativa del provvedimento in titolo, oppure, qualora invece le disposizioni avessero carattere innovativo, verrebbe meno il presupposto dell'invarianza degli oneri. Ritiene quindi opportuno che il Governo in questi casi fornisca maggiori dettagli sui criteri adottati nella costruzione del bilancio a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 3, esprime perplessità sul fatto che il Governo non dia conto degli effetti sui saldi di un'accelerazione di alcune spese, tenuto conto delle chiare prescrizioni indicate nella nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Senza chiarimenti su questi punti – al di là dei profili di merito condivisibili del provvedimento – rimangono perplessità sulla cornice finanziaria del provvedimento.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritiene opportuno osservare che i Comuni che dovranno utilizzare modalità diverse e più onerose di smaltimento dei rifiuti dovrebbero conseguentemente adeguare gli oneri del servizio a carico degli utenti finali al fine di garantire la copertura integrale dei costi richiesta dalla legge.

Il sottosegretario GIORGETTI, replicando alle osservazioni del senatore Morando, fa presente che il trasferimento dei rifiuti fuori del territorio regionale – possibilità prevista dall'articolo 1, comma 7 – è del tutto eventuale. La formulazione del decreto-legge consente di utilizzare nella fattispecie concrete norme già previste nell'ordinamento. In questo senso la disposizione non innova rispetto all'ordinamento vigente e rimane comunque un'eventualità. Sulla proroga degli ammortizzatori sociali la Ragioneria Generale dello Stato ha acquisito elementi di garanzia sulla capienza delle risorse sul fondo per l'occupazione. Questi elementi informativi consentono di assicurare con certezza l'invarianza degli oneri. In merito all'ultima osservazione sull'accelerazione della spesa coperta attraverso la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), dichiara di non avere informazioni aggiuntive rispetto a quanto già dichiarato e manifesta comunque la disponibilità a svolgere ulteriori approfondimenti.

Il presidente AZZOLLINI invita il relatore a predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi emersi dal dibattito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 novembre scorso.

Il relatore DE ANGELIS (*FLI*) illustra i restanti emendamenti 9.10 (testo 2), 10.15 (testo 2), 11.0.2/1, 11.0.2/2, 11.0.2/3, 11.0.4 (testo 2), 11.0.9 (testo 2)/1, 11.0.9 (testo 2)/2, 11.0.9 (testo 2)/3, 11.0.9 (testo 2)/4, 11.0.9 (testo 2)/5, 11.0.9 (testo 2)/6, 11.0.9 (testo 2)/7, 11.0.9 (testo 2), 11.0.10 e 11.0.11 relativi al disegno di legge comunitaria 2010 segnalando, per quanto di competenza, posto che la proposta 11.0.2 sopprime il rinnovo automatico delle concessioni demaniali al fine di escludere procedure d'infrazione comunitarie, che occorre acquisire conferma che le proposte 11.0.2/1 e 11.0.2/2 non diano luogo ad analoghe procedure d'infrazione. In relazione alle proposte 11.0.2/2 e 11.0.2/3, occorre valutare l'opportunità di prevedere clausole di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. La proposta 11.0.4 (testo 2) introduce articolate modifiche all'IVA per le quali occorre valutare eventuali effetti finanziari negativi rispetto alla disciplina vigente. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime avviso contrario sulle proposte 11.0.2/1, 11.0.2/2 e 11.2/3 in quanto prevedono deleghe per il rinnovo delle concessioni. Infine, esprime avviso favorevole sull'emendamento 11.0.4 (testo 2) e consegna agli atti della Commissione una documentazione concernente chiarimenti sulla proposta in questione.

Il PRESIDENTE, in merito alla proposta 11.0.2/1 ritiene che l'avviso contrario del Governo sia afferente il merito della proposta. Dal punto di vista finanziario, l'emendamento non appare privo di copertura essendo corredato anche di una clausola di invarianza degli oneri. Propone pertanto di esprimere sullo stesso parere di contrarietà semplice. Analoga valutazione risulta condivisibile per le proposte 11.0.2/2 e 11.0.2/3 a condizione che vengano inserite clausole di invarianza degli oneri. Propone, infine, di esprimere il parere su tutte le proposte esaminate ad eccezione dell'emendamento 11.0.4 (testo 2).

Il relatore DE ANGELIS (*FLI*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 9.10 (testo 2), 10.15 (testo 2), 11.0.2/1, 11.0.2/2, 11.0.2/3, 11.0.9 (testo 2)/1, 11.0.9 (testo 2)/2, 11.0.9 (testo 2)/3, 11.0.9 (testo 2)/4, 11.0.9 (testo 2)/5, 11.0.9 (testo 2)/6, 11.0.9 (testo 2)/7, 11.0.9 (testo 2), 11.0.10 e 11.0.11, relativi al disegno di legge in ti-

tolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sulla proposta 11.0.2/1. Esprime poi parere contrario sulle proposte 11.0.2/2 e 11.0.2/3 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di clausole di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti. Resta sospeso il parere sull'emendamento 11.0.4 (testo 2).».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore e rinvia l'esame dell'emendamento 11.0.4 (testo 2) ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 12 gennaio 2011

248^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione» (n. 298)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 dicembre scorso.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore CAMBER (*PdL*) propone l'approvazione di un parere favorevole, allegato al resoconto di seduta.

In assenza di dichiarazioni di voto, il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del Relatore, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada» (n. 301)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 dicembre scorso.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore MURA (*LNP*) propone l'approvazione di un parere favorevole.

In assenza di dichiarazioni di voto, il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del Relatore, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali» (n. 307)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore MURA (*LNP*) illustra il provvedimento in titolo, consistente in uno schema di decreto legislativo volto a recepire la direttiva comunitaria 2008/96/CE, con cui l'Unione europea si prefigge di migliorare il livello di sicurezza delle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea, mediante l'introduzione di una serie di procedure atte ad implementare la sicurezza delle infrastrutture stradali nelle varie fasi che vanno dalla pianificazione, progettazione e realizzazione delle stesse fino alla gestione ed alla manutenzione. La delega al Governo per il recepimento della direttiva è stata conferita con la legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009).

Lo schema di decreto si compone di dodici articoli, oltre a quattro allegati tecnici.

L'articolo 1 reca le finalità e l'ambito di riferimento del provvedimento: in particolare, si è optato per limitare l'ambito di applicazione, in una prima fase, esclusivamente alla rete transeuropea (rappresentata dalla gran parte della rete autostradale e da parte della rete stradale di interesse nazionale a gestione ANAS). È stato, inoltre, previsto che tale ambito sia esteso all'intera rete nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2021. Per la rete stradale regionale e locale, non compresa nella rete transeuropea, il comma 4 prevede che le disposizioni del decreto costituiscano norme di principio e che, entro il 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome dettino, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto, la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di pertinenza, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dall'Unione europea. Il comma 5 precisa che la disciplina del decreto non si applica alle gallerie stradali, in quanto già disciplinate dal decreto legislativo n. 264 del 2006.

L'articolo 2 reca le definizioni tecnico-normative mutuata dalla direttiva. In particolare, il comma 1, lettera *b*), attribuisce le funzioni di organo competente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo che esso si avvalga, per lo svolgimento di tali funzioni relativamente alla rete stradale in concessione, dell'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali (IVCA), istituito presso l'Anas Spa.

L'articolo 3 prevede lo svolgimento di una valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS) per le nuove infrastrutture e per le modifiche sostanziali di infrastrutture stradali esistenti con effetti sui flussi di traffico. Tale valutazione deve essere effettuata durante la fase di pianificazione o di programmazione, e comunque anteriormente all'approvazione del progetto preliminare. La VISS consiste in un'analisi comparativa strategica dell'impatto, sul livello di sicurezza della rete stradale, di una nuova strada o di una modifica della rete esistente con effetti sui flussi di traffico, da redigere sulla base dei criteri indicati nell'allegato I del provvedimento in esame.

L'articolo 4 recepisce la previsione della direttiva, laddove impone che siano svolti controlli della sicurezza stradale nelle diverse fasi del progetto, dalla pianificazione all'inizio del funzionamento dell'infrastruttura, da effettuarsi ad opera di un controllore che abbia le necessarie competenze e che rediga, per ciascuna fase, una relazione nella quale vengano segnalati gli eventuali aspetti di progettazione che possano definirsi critici sotto il profilo della sicurezza. Per la rete stradale a pedaggio, qualora, a seguito dei controlli, le modifiche progettuali incidano sui piani finanziari approvati, i maggiori oneri sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito.

L'articolo 5 stabilisce che, entro tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento e, successivamente, con cadenza triennale, venga effettuato, a cura dell'organo competente, un esame del funzionamento della rete stradale, sulla cui base il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, effettuerà la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti, nonché la classificazione della sicurezza della rete esistente.

L'articolo 6 prevede che l'organo competente, sulla base di un programma idoneo a garantire adeguati livelli di sicurezza, effettui ispezioni periodiche su tutte le strade aperte al traffico, al fine di individuare le caratteristiche di sicurezza e prevenire gli incidenti.

L'articolo 7 dispone che l'organo competente rediga una relazione per ciascun incidente mortale, sulla base delle informazioni fornite dalle forze di polizia concernenti gli incidenti, anche non mortali, verificatisi sulla rete stradale.

L'articolo 8 stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provveda, entro il 19 dicembre 2011, ad adottare le linee guida idonee ad agevolare l'applicazione delle disposizioni riguardanti i controlli della sicurezza stradale e le ispezioni di sicurezza.

L'articolo 9, dedicato alla formazione dei controllori, dispone che sia i controllori che gli ispettori della sicurezza debbano essere provvisti di apposita certificazione ed iscritti in un apposito elenco istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 10 prevede che i gestori privati contribuiscano, mediante un corrispettivo, agli oneri sostenuti per l'espletamento delle funzioni dell'organo competente (controlli, ispezioni, visite *in loco*, classificazione, ecc.), secondo tariffe stabilite sulla base di criteri, aggiornabili ogni tre

anni, fissati da un decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 11 reca le clausole di invarianza finanziaria e amministrativa.

L'articolo 12 reca, infine, alcune norme di coordinamento relative all'aggiornamento degli allegati e norme che prevedono un regime transitorio applicabile nelle more dell'adozione dei decreti previsti dagli articoli 3, 4 e 8, nonché previsioni transitorie relative ai progetti già avviati alla data di entrata in vigore del decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/110/CE, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie» (n. 309)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore GALLO (*PdL*) illustra il provvedimento in esame, che attua la delega recata dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), allo scopo di recepire nell'ordinamento interno la direttiva n. 110 del 2008 sulla sicurezza delle ferrovie europee.

Lo schema di decreto – composto di quattro articoli – ha come finalità principale (articolo 1) quella di migliorare e sviluppare la sicurezza delle ferrovie comunitarie. A tale riguardo, vengono apportate varie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 162 del 2007 («Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»).

Pertanto, l'articolo 2 del provvedimento in esame reca numerose modifiche e aggiornamenti al decreto legislativo n. 162 del 2007.

In particolare, il comma 1 inserisce tra le fattispecie di non applicazione del decreto legislativo n. 162 anche i casi delle ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.

Il comma 2 integra l'articolo 3 del decreto legislativo n. 162, fornendo le definizioni tecnico-normative di: detentore del veicolo; soggetto responsabile della manutenzione; veicolo.

Il comma 3 modifica in più punti la descrizione tecnica delle finalità istituzionali dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, al fine di adeguarle all'evoluzione normativa (in particolare, al decreto legislativo n. 191 del 2010 sull'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario).

I commi 4 e 5 recano miglioramenti di *drafting* alle disposizioni del decreto legislativo n. 162 dedicate, rispettivamente, alle relazioni annuali dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, nonché alla responsabilità dei fabbricanti e dei fornitori dei servizi di manutenzione del materiale rotabile.

Il comma 6 inserisce nel decreto legislativo n. 162 un nuovo articolo 9-*bis*, dedicato alla manutenzione dei veicoli. Per effetto di tale novella, a ciascun veicolo verrà assegnato – prima della messa in servizio o dell'utilizzo sulla rete – un soggetto responsabile della manutenzione registrato nel Registro Nazionale delle Immatricolazioni (RIN) istituito presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria; tale soggetto deve assicurare che i veicoli siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza, mediante un sistema di manutenzione, e deve effettuare direttamente la manutenzione oppure affidarla ad officine di manutenzione qualificate. Per quanto riguarda i carri merci, ciascun soggetto responsabile della manutenzione dovrà essere certificato da un organismo riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo una procedura conforme alla normativa europea.

Il comma 7 reca correzioni di *drafting* all'articolo 13, primo comma, del decreto legislativo n. 162 in materia di sistemi di gestione della sicurezza.

Il comma 8 affina la descrizione delle componenti del certificato di sicurezza.

Il comma 9 reca norme di coordinamento.

Il comma 10 sostituisce interamente il quarto comma dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 162. Per effetto di tale modifica, si dispone che – sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci – l'applicazione del decreto legislativo n. 162 trovi attuazione quando risultino completati i sistemi di attrezzaggio idonei a rendere omogenei i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale, per permettere l'unificazione degli *standard* di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza.

I commi 11 e 12 abrogano alcune previsioni contenute negli allegati tecnici al decreto legislativo n. 162 del 2007.

L'articolo 3 reca una norma transitoria sul sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione di carri merci.

Si prevede, infatti, che – nelle more dell'entrata in vigore di un apposito regolamento europeo – un decreto interministeriale disciplini il sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione. In particolare, tale decreto dovrà fissare i requisiti e le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione, nonché determinare le tariffe a carico degli organismi di certificazione per le attività di riconoscimento, rinnovo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base del costo effettivo delle prestazioni.

Infine, l'articolo 4 reca le clausole di invarianza finanziaria e amministrativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/16/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri» (n. 311)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore BORNACIN (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato nell'esercizio della delega recata dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), allo scopo di recepire nell'ordinamento interno la direttiva n. 16 del 2009.

Prima di entrare nel merito del provvedimento – e al fine di chiarire il relativo contesto di riferimento – ricorda che il *Memorandum* di intesa di Parigi, sul controllo dello Stato di approdo, del 26 gennaio 1982, di cui l'Italia è parte contraente, ha introdotto nell'ordinamento internazionale un sistema di procedure ispettive armonizzate, in base al quale le navi battenti bandiera dei Paesi firmatari vengono ispezionate al loro scalo presso uno dei porti aventi sede negli Stati aderenti al *Memorandum* (cosiddetto «stato del porto – *port state*»), in condizioni di reciprocità e nel rispetto di percentuali assegnate di numero di navi da sottoporre ad ispezione. Obiettivo della procedura ispettiva è costituire un deterrente dall'impiego per il trasporto marittimo internazionale di navi che presentino condizioni di sicurezza non adeguate ai requisiti minimi *standard* (cosiddette navi *sub standard*).

A livello comunitario, la materia è stata regolata, fino al 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della direttiva 2009/16/CE, dalla direttiva 95/21/CE e successive modifiche, ultima delle quali la direttiva 2001/106/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto ministeriale n. 305 del 2003. La direttiva 2009/16/CE, sul controllo dello Stato di approdo, rifonde, in un testo consolidato, le successive modifiche apportate alla direttiva n. 21 del 1995, semplificandone e modificandone talune disposizioni, allo scopo di migliorare l'efficacia e la qualità delle ispezioni delle navi da parte dello Stato di approdo.

Quale criterio generale, rileva che le ispezioni svolte da ciascuno Stato membro quale «Stato del porto di approdo» (*port state*) si concentrano sulle navi al di sotto degli *standard* di sicurezza (cosiddetti *sub standard*), che sono, pertanto, soggette a controlli più frequenti, mentre, specularmente, ne risulta alleggerito lo «sforzo» ispettivo per quanto riguarda le navi che rispettano i requisiti minimi di sicurezza come dettati dalla normativa tecnica internazionale.

Lo schema di decreto è formato da trentuno articoli e quattordici allegati tecnici.

L'articolo 1 indica gli obiettivi della direttiva 2009/16/CE e del nuovo regime ispettivo in essa contenuto, avente lo scopo di ridurre drasticamente il trasporto marittimo inferiore agli *standard* di sicurezza, me-

diante un sistema di controllo finalizzato ad ispezionare tutte le navi con una frequenza legata al profilo di rischio.

L'articolo 2 riproduce l'articolo 2 della direttiva 2009/16/CE oggetto di recepimento, con l'indicazione di tutte le definizioni pertinenti.

L'articolo 3 definisce il campo di applicazione del decreto, riferito alle navi di bandiera non italiana e ai relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale, escludendo le navi da pesca, da guerra, ausiliarie, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali e le unità da diporto non adibite a traffici commerciali.

L'articolo 4 elenca i compiti dell'Autorità competente centrale-Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ossia il controllo ed il coordinamento dell'attività ispettiva nei porti nazionali, le statistiche relative alle ispezioni e la trasmissione dei dati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 5 rimanda all'allegato I la fissazione dei requisiti professionali degli ispettori, detta le cause di incompatibilità all'esercizio dell'attività e prevede, altresì, la valutazione con frequenza periodica della competenza degli ispettori, alla luce del programma comunitario armonizzato per la formazione e la valutazione delle competenze degli stessi.

L'articolo 6 enuclea i parametri in ragione dei quali determinare la priorità delle ispezioni, distinguendoli in generici e storici, nonché la frequenza e la portata delle stesse.

L'articolo 7 indica le modalità mediante le quali l'autorità competente locale (ossia il competente ufficio marittimo periferico) seleziona le navi ai fini dell'ispezione.

L'articolo 8 determina la frequenza delle ispezioni, in relazione al profilo di rischio, prevedendo, tra l'altro, che per le navi ad alto rischio l'intervallo tra le ispezioni non superi il semestre; inoltre, si prevedono ispezioni supplementari in caso di fattori di priorità assoluta o fattori imprevisti.

L'articolo 9 dispone l'obbligo, per l'autorità competente locale, di ispezionare tutte le navi di priorità I (ossia le navi che devono essere sottoposte ad ispezione obbligatoria) che facciano scalo nei suoi porti e ancoraggi, nonché un numero totale di navi di priorità I e II (ossia le navi sottoponibili a ispezione) corrispondente almeno alla percentuale annuale assegnata allo Stato da parte dell'Unione europea.

L'articolo 10 indica i limiti di tollerabilità delle mancate ispezioni, pari al 5 per cento delle navi di priorità I con profilo di rischio elevato facenti scalo nei porti ed ancoraggi nazionali, e del 10 per cento del totale delle navi di priorità I diverse da quelle con profilo di rischio elevato, approdate nei porti ed ancoraggi nazionali. E' previsto, altresì, l'obbligo di ispezionare in via prioritaria le navi con un profilo di rischio elevato che facciano scalo raramente nei porti all'interno dell'Unione europea.

L'articolo 11 contempla i casi in cui, nelle acque dello Stato, approdi un numero di navi inferiore ovvero superiore alla percentuale allo stesso assegnata in ambito comunitario.

L'articolo 12 contempla i casi e le modalità di rinvio delle ispezioni e quelli in cui le mancate ispezioni non vengono conteggiate come tali.

L'articolo 13 prevede l'obbligo di comunicazione dell'arrivo di una nave assoggettabile ad ispezione estesa da parte dell'armatore, dell'agente o del comandante della stessa.

L'articolo 14 disciplina le modalità di informazione, da parte dei piloti, di anomalie riscontrate, nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni, a bordo di navi che possano rappresentare una minaccia per la sicurezza della navigazione o per l'ambiente marino.

L'articolo 15 indica le azioni da intraprendere in caso di presentazione di esposti all'autorità competente locale.

L'articolo 16 indica le modalità di effettuazione delle ispezioni iniziali e dettagliate.

L'articolo 17 disciplina il nuovo regime di ispezione estesa per alcune categorie di navi.

L'articolo 18 dispone per gli ispettori il rispetto delle procedure di cui all'allegato VIII dello schema di decreto, in materia di sicurezza ovvero in relazione alla disciplina delle misure amministrative a carattere preventivo finalizzate a scongiurare il compimento di azioni illecite intenzionali a bordo e nell'ambito dei porti.

L'articolo 19 attiene all'ispezione dei traghetti e delle unità veloci da passeggeri.

L'articolo 20 stabilisce i nuovi criteri per la determinazione del provvedimento di rifiuto di accesso nei porti ed ancoraggi all'interno dell'Unione europea o degli Stati aderenti al *Memorandum* di Parigi del 1982. Sono altresì disciplinate le modalità che consentono la revoca del divieto di accesso, nonché i casi in cui il divieto di accesso diventi permanente.

L'articolo 21 prevede il rilascio di un rapporto, al termine dell'ispezione, da parte dell'ispettore al comandante della nave e alla competente autorità locale.

L'articolo 22 indica i casi in cui va disposto il fermo di una nave, ove siano riscontrate delle deficienze che rappresentano un pericolo per la sicurezza della navigazione, la salute o l'ambiente, o quando la nave non sia dotata di dispositivo di registrazione dei dati di navigazione qualora richiesto.

L'articolo 23 disciplina le ipotesi in cui le deficienze non possono essere corrette nel porto in cui è avvenuta l'ispezione e prevede la possibilità di autorizzare la nave, al fine di correggerle, a raggiungere il cantiere navale idoneo più vicino.

L'articolo 24 disciplina il divieto di accesso in porti di Stati membri.

L'articolo 25 prevede la possibilità, avverso i provvedimenti di fermo di cui all'articolo 22 e di rifiuto di accesso di cui all'articolo 24, di esperire ricorso giurisdizionale al TAR competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'articolo 26 istituisce l'obbligo, per l'autorità competente locale, di fornire alla banca dati delle ispezioni – tramite il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi *SafeSeaNet* – le informazioni inerenti l'ora di

previsto arrivo e partenza delle navi che facciano scalo nei porti ed ancoraggi di giurisdizione, nonché le informazioni relative alle ispezioni effettuate. L'autorità competente locale ha accesso su tutte le informazioni registrate alla banca dati.

L'articolo 27 indica una serie di informazioni da acquisire da parte dell'autorità competente locale, tra cui le informazioni relative all'arrivo della nave e quelle afferenti alle navi a cui è stato negato l'accesso in porto o espulse da un porto per motivi di sicurezza.

L'articolo 28 stabilisce l'onere del rimborso spese relative alle ispezioni iniziali, dettagliate ed estese da cui discende un provvedimento di fermo, in capo all'armatore o ad un suo rappresentante in conformità alle tariffe determinate con il decreto ministeriale 28 ottobre 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si prevede, inoltre, che il fermo non possa essere revocato finché non vengano rimborsate le predette spese.

L'articolo 29 commina una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per alcune fattispecie indicate.

L'articolo 30 reca norme di coordinamento, mentre l'articolo 31 contiene la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SIRCANA (*PD*) rileva l'opportunità di procedere alla tempestiva audizione dei vertici della Motorizzazione civile, alla luce dei gravissimi incidenti automobilistici verificatisi recentemente a Roma, che hanno visto coinvolte alcune *minicar*. Al riguardo, la Procura della Repubblica di Roma, nell'ambito dell'inchiesta avviata, ha evidenziato la sussistenza di una lacuna normativa per quanto concerne i parametri di sicurezza ai quali dovrebbero attenersi le case costruttrici: ne risulta, quindi, la pericolosità intrinseca e strutturale di questa tipologia di veicoli, a cui si dovrebbe trovare un tempestivo rimedio.

Il sottosegretario GIACHINO constata che, per quanto concerne le *minicar*, ci si trova dinanzi a due profili problematici: da un lato, la sicurezza del veicolo, dall'altro la necessità di dare attuazione alla normativa europea sull'obbligo di svolgimento della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida. A quest'ultimo riguardo, ricorda che proprio ieri il Consiglio dei ministri ha adottato in via preliminare un apposito schema di decreto legislativo.

Il senatore BALDINI (*PdL*) auspica che possa essere al più presto avviata l'indagine conoscitiva sulle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) sollecita il reinserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 94, 339, 946 e 1220 in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico.

Il presidente GRILLO concorda con la richiesta di audizione dei vertici della Motorizzazione civile, assicurandone la formalizzazione nel prossimo Ufficio di Presidenza e rilevando che, ferma restando la necessità di intervenire su alcune lacune normative, come quella delle *minicar*, il lavoro di questa Commissione, sfociato nell'approvazione della legge n. 120 del 2010, ha contribuito a migliorare l'assetto del codice della strada, favorendo altresì l'innalzamento degli *standard* di sicurezza ed il miglior affinamento dell'apparato sanzionatorio.

Con riguardo, poi, ai disegni di legge sui veicoli di interesse storico e collezionistico, assicura che solleciterà la 1^a e la 5^a Commissione a formulare i pareri sugli emendamenti presentati nel maggio dello scorso anno al testo base.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente GRILLO avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, della proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste.

La seduta termina alle ore 9,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 298**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione» (Atto del Governo n. 298),

considerato che:

il provvedimento in esame si pone in linea con i principi già stabiliti nella comunicazione della Commissione europea COM (2009) 538 del 16 ottobre 2009, stabilendo criteri che risultano pienamente condivisibili, in quanto conformi agli orientamenti seguiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare laddove si sancisce l'esplicito divieto di ostacolare gli sviluppi degli esistenti e pianificati sistemi informativi di cui ogni singola amministrazione, nella piena ed autonoma facoltà organizzativa, si è dotata nel tempo per realizzare al meglio le proprie prerogative amministrative;

viene tracciata una *road map* che rappresenta il fattivo risultato di un processo a cui l'Italia, come Stato membro dell'Unione europea, ha sempre partecipato e partecipa attivamente a sostegno dei propri interessi nazionali, nella convinzione che lo strumento più efficace per garantire l'integrazione dello scambio di dati sia non già la creazione di un «sistema dei sistemi» accentrato, quanto, piuttosto, la federazione dei sistemi esistenti realizzati per ottemperare a specifiche funzioni assegnate *ex lege*;

nel provvedimento in esame viene perfezionato il sistema di monitoraggio del traffico navale già esistente, che si basa su fasi di rilevamento e acquisizione dei dati condotte con strumenti ad alta tecnologia, nonché con l'attività operativa, tecnica ed amministrativa svolta dagli Uffici marittimi quali articolazioni periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

tenuto conto della rilevanza del concetto di sicurezza marittima, che è alla base di ogni sistema di monitoraggio del traffico navale e che abbraccia tutte quelle funzioni strettamente connesse alla materia del trasporto e della sicurezza marittimi, che risultano essenziali per la tutela dell'ambiente marino e costiero, delle risorse biologiche marine e della sicurezza del trasporto marittimo,

esprime parere favorevole.

249^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO (*PdL*), in qualità di Relatore, dà conto del provvedimento in titolo, per quanto concerne le disposizioni di competenza della Commissione.

Preliminarmente, ricorda che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge fissa al 31 marzo 2011 il termine di scadenza di una serie di termini e di regimi giuridici indicati nella tabella 1, con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011. Il comma 2 del medesimo articolo 1, poi, prevede che, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma precedente, ovvero la proroga, sempre fino al 31 dicembre 2011, degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1.

In materia di trasporto pubblico locale, si prevede il differimento del termine di cessazione del regime transitorio degli affidamenti dei servizi pubblici locali, limitatamente al trasporto pubblico locale.

Si dispone, poi, la proroga, nei limiti delle risorse disponibili, pari a 30 milioni di euro, degli interventi previsti in favore del settore dell'auto-transporto.

Viene, quindi, prorogato il termine di utilizzo della sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con dotazione di 50 milioni di euro, riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Viene spostata al 31 marzo 2011 l'efficacia del divieto, per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

Si prevede, poi, la proroga del termine di emanazione del decreto ministeriale volto ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

In materia di diritti aeroportuali, viene prorogato il termine sia per l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato sia della decadenza dell'aggiornamento qualora i concessionari non presentino istanza di stipula del contratto di programma.

In merito alle concessioni aeroportuali, viene posticipato il termine per la conclusione dei procedimenti di affidamento in concessione delle gestioni totali aeroportuali.

Inoltre, in considerazione della complessa e delicata fase che il settore funiviario attualmente attraversa in ragione della congiuntura economica negativa e della carenza dei finanziamenti pubblici specifici da destinarvi, vengono prorogati i termini relativi alle scadenze temporali riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti funicolari.

Per quanto riguarda la prova pratica di guida del ciclomotore, si dispone il differimento del termine entro cui introdurre l'obbligo di effettuazione della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida.

Sono, quindi, previste le proroghe di termini relativi alle dighe di ritenuta, al personale marittimo e al riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Vengono, poi, prorogati i termini di efficacia delle norme transitorie di cui all'articolo 253 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) concernenti i requisiti di qualificazione richiesti ai soggetti esecutori di lavori pubblici e i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l'affidamento di incarichi di progettazione.

Da ultimo, per quanto concerne l'articolo 2 del decreto-legge, il comma 19 proroga – fino al 31 dicembre 2011 ed esclusivamente per gli *Internet point*, ossia per gli esercizi pubblici che forniscono l'accesso ad Internet in via principale – l'obbligo della preventiva richiesta della licenza al questore. Conseguentemente, non è richiesta la licenza per tutte quelle attività che mettono a disposizione il collegamento ad Internet quale servizio accessorio. Restano fermi, negli *Internet point*, i controlli di polizia previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche. Considerato che la proroga è limitata alla licenza del questore per l'apertura degli *Internet point*, vengono, quindi, abrogate le disposizioni per l'identificazione degli utenti, il monitoraggio delle operazioni e l'archiviazione dei dati.

In conclusione, esprime l'auspicio che il disegno di legge di conversione del decreto possa rappresentare l'occasione per l'inserimento di misure di rilancio della crescita e degli investimenti, quali la predisposizione di risorse e strumenti migliorativi della *governance* delle autorità portuali, nonché norme di semplificazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina della dottoressa Marina Monassi a Presidente dell'Autorità portuale di Trieste (n. 89)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO (*PdL*), in qualità di Relatore, illustra la proposta di nomina della dottoressa Marina Monassi alla carica di Presidente dell'Autorità portuale di Trieste: dopo essersi soffermato sul *curriculum vitae* della candidata, da cui emerge l'elevata competenza in materia di politiche dei trasporti e della navigazione, rammenta che, sul nominativo della dottoressa Monassi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha acquisito la prescritta intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Di conseguenza, propone alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sulla proposta.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) si associa alle considerazioni formulate dal presidente Grillo, sottolineando, l'elevata qualificazione della candidata.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) esprime soddisfazione per la proposta del Governo e, in considerazione dell'altissima competenza della dottoressa Monassi, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sulla proposta di nomina.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, alla luce del rilevante spessore professionale della candidata.

Il senatore RANUCCI (*PD*), pur senza voler sminuire la competenza professionale della candidata, annuncia il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Partecipano alla votazione i senatori: Baldini (*PdL*), Bornacin (*PdL*), Saro (*Pdl*), in sostituzione del senatore Butti, Camber (*PdL*), Cicolani (*PdL*), Marco Filippi (*PD*), Gallo (*PdL*), Grillo (*PdL*), Fluttero (*PdL*), in sostituzione del senatore Izzo, Magistrelli (*PD*), Menardi (*FLI*), Morri (*PD*), Mura (*LNP*), Poli Bortone (*UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE*), Ranucci (*PD*), Giancarlo Serafini (*PdL*), Sircana (*PD*), Stiffoni (*LNP*) e Zanetta (*PdL*).

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con 14 voti favorevoli, 2 voti contrari e 3 astenuti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RANUCCI (*PD*) rileva l'opportunità che la Commissione affronti la questione della sicurezza delle *minicar*, in considerazione dei recenti gravi incidenti verificatisi a Roma e tenuto conto che la Procura della Repubblica della Capitale sta procedendo ad una serie di valutazioni aventi ad oggetto i fascicoli delle case produttrici.

Il presidente GRILLO assicura che si farà carico di tale richiesta, già avanzata dal senatore Sircana nella seduta antimeridiana di oggi, ritenendo opportuna, al riguardo, l'audizione dei dirigenti della Motorizzazione Civile.

Il senatore SIRCANA (*PD*) suggerisce l'opportunità di audire anche le associazioni nazionali dei costruttori di *minicar*, che hanno più volte denunciato come il vuoto normativo riguardante i parametri di sicurezza di tali veicoli rischi di produrre distorsioni della concorrenza.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 12 gennaio 2011

198^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (n. COM (2010) 728 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 dicembre scorso.

Il relatore DI NARDO (*IdV*) illustra uno schema di risoluzione, recante un parere favorevole sulla sussidiarietà (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 728 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 9^a Commissione permanente del Senato, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio modificata al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

premessi che:

la presente proposta di regolamento, basata sull'articolo 42, primo comma, e sull'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione, prevede un intervento dell'Unione stessa, nell'ambito del mercato lattiero-caseario, che realizzi gli obiettivi della politica agricola comune, provvedendo al tempo stesso a mantenere condizioni effettive di concorrenza e ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, con una particolare attenzione a perseguire il riequilibrio del potere contrattuale tra produttori e trasformatori del settore;

dopo le decisioni prese nel novembre 2008 nell'ambito della «Valutazione dello stato di salute della PAC», il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha attraversato una profonda crisi, dovuta alla caduta della domanda dei prodotti successiva al forte aumento dei prezzi del 2007;

al fine di riequilibrare i poteri contrattuali tra agricoltori e trasformatori, l'atto in oggetto prevede il ricorso opzionale a contratti per la consegna del latte crudo, che dovrebbero essere stipulati in anticipo, per iscritto, tra gli agricoltori e le latterie e in cui dovrebbero essere precisati alcuni elementi chiave, quali prezzo, tempi, volume delle consegne, durata del contratto. La stipulazione di tali contratti è esclusa nei confronti delle cooperative, in considerazione della loro natura specifica e per non interferire inutilmente con le strutture esistenti, purché lo statuto delle stesse preveda disposizioni aventi lo stesso obiettivo;

sempre nella prospettiva di rimodulare i poteri contrattuali si consente inoltre agli agricoltori di negoziare collettivamente le condizioni contrattuali, incluso il prezzo, tramite le organizzazioni di produttori. La proposta fissa un limite, pari al 3,5 per cento della produzione lattiera dell'Unione, grazie al quale le trattative avverrebbero tra organizzazioni di produttori e grandi trasformatori di prodotti lattiero-caseari di dimensioni comparabili. Viene inoltre proposto un limite pari al 33 per cento della

produzione nazionale al fine di garantire la concorrenza nell'approvvigionamento di latte crudo a livello nazionale;

un altro profilo riguarda il ruolo delle organizzazioni interprofessionali, le quali raccolgono intere sezioni o la totalità della filiera, ossia agricoltori, trasformatori, distributori e dettaglianti. Esse possono svolgere un ruolo utile nella ricerca, nel miglioramento della qualità e nella promozione e diffusione delle buone pratiche nei metodi di produzione e di trasformazione;

si applicano, inoltre, al settore lattiero-caseario, con gli adattamenti del caso, le stesse norme in vigore nel settore ortofrutticolo, facendo sì che dagli accordi restino escluse le restrizioni di base della concorrenza (tra cui la fissazione dei prezzi e la compartimentazione dei mercati) e che gli accordi in questione siano soggetti all'approvazione della Commissione. Tale misura può contribuire a migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, in particolare grazie sia alla pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti conclusi per la consegna di latte crudo, sia alla realizzazione di analisi sulle prospettive di sviluppo del mercato a livello regionale o nazionale;

per migliorare ulteriormente la trasparenza saranno organizzate riunioni congiunte degli esperti del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli con il gruppo consultivo «Latte», al fine di valutare la situazione e le prospettive del mercato, con l'obiettivo di sensibilizzare gli operatori della filiera lattiero-casearia perché tengano meglio conto dei segnali del mercato e adeguino l'offerta alla domanda;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi enunciati non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, che le misure previste nella proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato, non andando oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi. In particolare l'atto in oggetto prevede secondo il principio di proporzionalità, che la sfera dei rapporti contrattuali non debba essere obbligatoriamente regolamentata a livello di Unione. La scelta se optare o no per un regime obbligatorio, infatti, è a discrezione degli Stati membri. Se lo Stato membro ha scelto di rendere obbligatorio sul suo territorio il ricorso ai contratti, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, gli aspetti dei contratti disciplinati a livello dell'Unione sono solo quelli sopracitati (prezzo, tempi e il volume delle consegne, durata del contratto);

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 gennaio 2011

232^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Viceconte.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore ORSI (*PdL*) , relatore, illustra i contenuti del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, e le modifiche ad esso apportate, in sede di conversione, dalla Camera dei deputati.

In particolare, l'articolo 1 reca norme in materia di impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. In tale contesto è prevista l'eliminazione dall'elenco delle discariche autorizzate dei siti di Pero Spaccone, Cava Vitiello e Valle della Masseria. Al Presidente della regione Campania è quindi attribuito il compito – sentiti le province e gli enti locali interessati – di nominare commissari straordinari con potere di agire in deroga alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici e di valutazione di impatto ambientale al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica nonché ad impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti destinati al recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamento termico dei rifiuti nella Regione. A seguito

delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, i commissari straordinari – che debbono possedere adeguate competenze tecnico-giuridiche e ricevono un incarico della durata massima di dodici mesi – sono individuati fra il personale della carriera prefettizia, i magistrati ordinari, amministrativi o contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari con specifica esperienza riguardo alla disciplina del trattamento dei rifiuti. Una ulteriore modifica introdotta dalla Camera dei deputati riserva ad un commissario straordinario individuato fra il personale della carriera prefettizia l'individuazione delle nuove aree su cui realizzare le discariche. È inoltre disposta una procedura semplificata per la valutazione di impatto ambientale, in base alla quale in mancanza del parere da parte dell'apposita conferenza di servizi nei termini previsti o in presenza di un parere negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime nel termine di sette giorni. A tale riguardo, rileva la necessità di definire meglio le modalità di funzionamento della stessa conferenza di servizi.

L'articolo 1-*bis* reca una proroga al 31 dicembre 2011 delle scadenze relative a talune disposizioni in materia di competenze dei comuni ed in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata ambientale.

L'articolo 2 reca invece disposizioni riguardanti i consorzi di bacino campani operanti nel settore dei rifiuti disponendo la proroga – non oltre il 31 dicembre 2011 – delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in favore del personale consortile in esubero. Il comma 2 prevede poi la separazione delle funzioni svolte dal Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta nell'ambito dei rispettivi compendi provinciali, secondo le disposizioni dei piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale.

L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale.

Conclude infine evidenziando la necessità che il problema della emergenza dei rifiuti trovi soluzione attraverso il coinvolgimento di tutte le Regioni.

Il presidente D'ALÌ propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in titolo alle ore 18 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.

233^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Viceconte.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente D'ALÌ dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DELLA SETA (PD) interviene osservando che l'ennesimo intervento del Governo sulla problematica dei rifiuti in Campania con lo strumento della decretazione d'urgenza dimostra che tale emergenza è tutt'altro che superata e – al di là della propaganda politica del Presidente del Consiglio dei ministri – certifica il sostanziale fallimento della politica berlusconiana. Quello dei rifiuti in Campania è infatti un problema notevolmente complesso e richiede tempi lunghi, contrariamente alle soluzioni immediate prospettate in maniera semplicistica dalla Maggioranza che, già da tempo, detiene la responsabilità politica ai diversi livelli di governo competenti ad avviare a soluzione l'annoso problema. Il Gruppo del Partito Democratico ritiene che sia innanzitutto necessario riconoscere che, pur nella gravità della situazione, esistono sistemi efficienti e sostenibili di gestione dei rifiuti urbani nella stessa regione Campania. Bisogna pertanto evitare di confondere le amministrazioni virtuose con quelle incapaci permettendo alle prime di continuare a gestire la riscossione della TARSU e della TIA. In tale contesto, giudica apprezzabile il tentativo di qualificare i requisiti di professionalità che devono essere posseduti dai commissari straordinari preposti alla gestione dell'emergenza. Lascia invece per-

pleSSI la riduzione dei termini assegnati per la valutazione di impatto ambientale che pregiudica seriamente la funzione della stessa. Preannuncia infine l'intenzione di presentare un emendamento che prevede lo scioglimento dei consigli comunali inadempienti rispetto agli obiettivi minimi di raccolta dei rifiuti solidi urbani stabiliti dalla normativa nazionale, sottolineando che l'assenza di qualsiasi riferimento alla raccolta differenziata nel testo in esame rappresenta un ulteriore indice della insufficienza della disciplina recata dal decreto-legge n. 196 del 2010.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) osserva che il decreto in conversione non risulta assolutamente in grado di dare soluzione alla persistente emergenza rifiuti in Campania e che appare assolutamente irresponsabile la posizione di chi oggi afferma che questa emergenza potrebbe essere superata mediante la semplice conclusione di un accordo di programma con la regione Calabria. Piuttosto occorre chiedersi come mai il Governo, che pure si ritiene legittimato ed obbligato ad intervenire con un decreto-legge per affrontare la questione dei rifiuti campani in considerazione della sua gravità, non intervenga però per far sì che una parte dei rifiuti presenti nelle strade della Campania possa essere smaltita in via eccezionale in altre Regioni superando i veti formulati a fini di propaganda dalla Lega. Il Parlamento non dovrebbe occuparsi in via continuativa, come accaduto in tutti questi anni, delle modalità di gestione dei rifiuti urbani in determinati comuni, trattandosi di una materia di stretta competenza degli enti locali, e soprattutto non dovrebbe registrarsi la successione nel tempo di decreti-legge che prima individuano alcune discariche, poi ne sopprimono altre o ne introducono ancora di nuove determinando un contesto di assoluta confusione ed incertezza.

Il senatore CORONELLA (*PdL*) ritiene che la situazione dei rifiuti in Campania sia critica soltanto nella provincia di Napoli poiché nelle altre province della Regione non si riscontrano particolari difficoltà nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento. Dopo aver richiamato le conclusioni della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti della XIV legislatura, sottolinea l'encomiabile assunzione di responsabilità da parte del Governo che si è prodigato per raggiungere la massima collaborazione e solidarietà interistituzionale con la regione Campania e gli enti territoriali interessati. Ciò ha permesso di individuare nuovi siti per la realizzazione di discariche ed avviare i piani per la realizzazione dei termovalorizzatori. Gli stessi conflitti sorti con riferimento alla discarica di Terzigno sono da imputare al venir meno della solidarietà e della collaborazione tra le istituzioni e le amministrazioni interessate e in particolare alla cattiva gestione del sito da parte della società competente. Fa quindi presente che prospettare l'impossibilità della soluzione al problema dei rifiuti in Campania non giova certo alla ricerca di una soluzione comunque necessaria e rischia di pregiudicare gravemente settori vitali per l'economia della Regione, quali ad esempio quello del turismo.

Il senatore DE LUCA (*PD*) ricorda preliminarmente che il decreto-legge n. 39 del 2009 recava norme urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania. L'emergenza invece – contrariamente a quanto sostenuto dalla propaganda berlusconiana – continua in assenza di un piano strutturale e di una logica di intervento capaci di superare la frammentazione della gestione commissariale. Rivolge quindi al Governo un accorato richiamo alla responsabilità sottolineando il pesante condizionamento della camorra sull'intera vicenda, confermato dal procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, che – nel corso della sua audizione presso la Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti – ha sostenuto che le associazioni mafiose sono le uniche organizzazioni in grado di gestire il ciclo integrato dei rifiuti. Fa presente che sussiste comunque un problema di smaltimento della raccolta differenziata che, nella regione Campania, non risulta inserita all'interno di una filiera di riciclo. Deplora, infine, che il Governo non abbia dato ancora attuazione all'ordine del giorno con il quale il Senato lo ha impegnato il 9 luglio 2008 a fare ricorso alle cave abbandonate o dismesse per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Campania.

Il presidente D'ALÌ fa presente che le cause all'origine dell'attuale situazione dei rifiuti in Campania sono complesse e strutturali e ribadisce la necessità di inserire il sistema della raccolta differenziata nella Regione in un'apposita filiera poiché altrimenti tale tipo di raccolta produce soltanto un inutile aggravio dei costi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 12 gennaio 2011

136^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Roberto Adam, capo del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE informa che domani, giovedì 13 gennaio, alle ore 9, avrà luogo una riunione informale con il vice ministro degli affari esteri dell'Azerbaijan, ambasciatore Araz Azimov, che vedrà coinvolti i membri della Commissione politiche dell'Unione europea, nonché i componenti del gruppo di amicizia parlamentare Italia-Azerbaijan.

IN SEDE REFERENTE

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2010.

La PRESIDENTE comunica che, allo scadere del termine prefissato, sono pervenuti sei subemendamenti all'emendamento 11.0.9 (testo 2).

Restando in attesa del parere che la 5^a Commissione deve formulare relativamente ai suddetti subemendamenti, nonché ad altri emendamenti

presentati all'Atto Senato 2322, rinvia, quindi, il seguito dell'esame dei documenti in titolo alla prossima settimana.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione del Capo del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 21 dicembre 2010.

La PRESIDENTE ringrazia il professor Adam per la sua disponibilità a prendere parte all'odierna audizione.

Il professor ADAM, nel precisare che concentrerà il proprio intervento, essenzialmente, sulle problematiche legate alla «fase discendente», ovvero di concreta attuazione degli obblighi dell'Unione europea – che costituisce una parte molto rilevante del Sistema-Paese e, soprattutto, dell'immagine dell'Italia presso le istituzioni europee – richiama l'attenzione dei commissari, in primo luogo, sulla circostanza che la situazione delle infrazioni comunitarie che interessano il Paese è sensibilmente migliorata rispetto al passato più recente, se si considera che nel 2006 pendevano 275 procedimenti, mentre ora solamente 131, non rivestendo più l'Italia – ciò che è politicamente rilevante – la «maglia nera» nella graduatoria degli Stati inadempienti rispetto a Bruxelles.

L'oratore sottolinea, tuttavia, che, rispetto a tali indubbi progressi, permangono una serie di importanti preoccupazioni: continua, ad esempio, a persistere, in capo all'Italia, una sorta di ritardo cronico, che investe le procedure di infrazione per mancato recepimento di direttive comunitarie (al riguardo, è degno di menzione il fatto che sulle citate 131 procedure, ben 34 concernono, appunto, la suddetta mancata attuazione); poiché, inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è possibile comminare sanzioni pecuniarie già a partire dalla prima sentenza di con-

danna del Paese interessato, l'Italia rischia di essere sanzionata anche e soprattutto per quel tipo di direttive – peraltro, assai numerose – che richiedono una trasposizione di natura «notarile»; a fronte, infine, di una riduzione numerica dei procedimenti di infrazione gravanti sull'Italia, si registra un aumento dei procedimenti più «gravi» e, conseguentemente, più difficili da risolvere, soprattutto se si considera che, ai sensi del nuovo articolo 260 del Trattato, la messa in mora dello Stato è seguita, immediatamente e senza ulteriori passaggi intermedi, dal ricorso alla Corte di giustizia.

Sotto tale profilo – prosegue il Capo dipartimento – si è rivelato alquanto proficuo il lavoro finora svolto dall'apposita Struttura di missione per le procedure comunitarie, costituita nel 2006, che ha accentrato l'intera gestione del contenzioso con l'Unione europea, prevedendo un utile metodo di coinvolgimento delle amministrazioni centrali e, soprattutto, regionali, in tale *governante*, che, tiene a sottolineare, deve essere sempre di più improntata secondo un approccio dialogante – e non antagonistico – con gli uffici della Commissione europea.

L'oratore, poi, si sofferma sull'iniziativa legislativa, promossa dal Governo, volta a modificare la cosiddetta «legge Buttiglione» e, quindi, a definire una possibile soluzione del problema riguardante il celere adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria, che, come noto, prevede una scissione dell'attuale disegno di legge comunitaria in due provvedimenti distinti: la legge di delegazione europea, contenente le deleghe per il recepimento delle sole direttive, e la legge europea.

Egli, inoltre, segnala che proprio l'inserimento, nella legge comunitaria 2009, di una proposta emendativa, a firma della presidente Boldi, riguardante il necessario invio alle Camere di informazioni aggiornate per l'esame dei profili di sussidiarietà delle proposte comunitarie – esame previsto espressamente dal Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona – ha indotto il Dipartimento a prefigurare la creazione di un *data base* che contenga la «biografia» completa di ciascuna direttiva comunitaria, dal momento della sua gestazione a Bruxelles, fino al suo recepimento nel diritto interno. Tale strumento, a suo avviso, si rivelerà di notevole ausilio sia per il Governo che per il Parlamento, in entrambi le fasi, ascendente e discendente, del processo legislativo comunitario.

Il professor Adam conclude la propria esposizione esortando i membri della Commissione a non sottovalutare il problema primario che affligge, in maniera drammatica, il Dipartimento di cui è responsabile, ossia la carenza di risorse logistiche e finanziarie e che, oggettivamente, non consente di svolgere appieno quel ruolo istituzionale di coordinamento che è chiamato a svolgere.

Seguono alcuni commenti e quesiti svolti dai senatori.

La senatrice MARINARO (PD) esprime la convinzione che la proposta governativa di riforma della legge n. 11 del 2005 continua a porsi, purtroppo, nel solco tradizionale di mera gestione dell'emergenza, che in-

duisse a escogitare *ab origine* la cosiddetta «legge La Pergola»: si prosegue, detto in altri termini, nel concepire il rapporto tra l'Italia e l'Unione europea come una sorta di rincorsa affannosa per sanare gli inadempimenti che intervengono nei confronti del diritto comunitario.

In proposito, secondo l'oratrice, ciò che è più grave risiede nell'oggettivo sfasamento che si viene a creare tra l'ordinamento comunitario e quello italiano: laddove, infatti, nel primo, il Trattato di Lisbona ha attribuito rilevanti poteri ai Parlamenti nazionali nella funzione di scrutinio delle proposte comunitarie, nel secondo, ci si muove nella perniciosa direzione del rafforzamento della delega legislativa, relegando le Camere ad un ruolo di mero spettatore che conferisce principi di delega preconfezionati, con ciò venendo a ingenerare un problema di *deficit* democratico assai rilevante.

Il senatore SANTINI (*PdL*) rivolge alcune domande in merito alle frodi comunitarie che interessano l'Italia, agli aiuti di Stato e ai nuovi meccanismi procedurali che sfociano nelle sanzioni comunitarie e che, come affermato dallo stesso oratore, non prevedono più fasi intermedie di interlocuzione con il singolo Stato membro.

La PRESIDENTE si interroga sull'opportunità di estendere il già colaudato modello della Struttura di missione, che si è rivelato valido grazie ad un accentramento della funzione di coordinamento, all'intero Dipartimento per le politiche comunitarie, chiamato a svolgere un compito di coordinamento generale delle varie amministrazioni centrali.

In sede di replica, il professor ADAM dichiara, tra l'altro, di dissentire con l'osservazione per cui la legge comunitaria annuale, nella sua attuale versione o in quella prefigurata dal Governo, rappresenti una scelta legislativa di stampo emergenziale: a suo modo di vedere, invece, essa risponde a una logica realistica, che è chiamata a dare attuazione a 50-70 direttive comunitarie in scadenza ogni anno in Italia, le quali, non potrebbero certo essere più efficacemente recepite mediante provvedimenti legislativi singoli o *ad hoc*.

A suo parere, infine, un contributo volto a «sdrammatizzare» la questione della puntuale attuazione della normativa dell'Unione europea in Italia può essere fornito, ancora una volta, dal Trattato di Lisbona che, come già sottolineato, conferisce una potestà non secondaria alle Camere nazionali nella «fase ascendente»: un esercizio approfondito e sistematico di tale potestà non potrà che favorire, successivamente, una trasposizione più rapida degli atti comunitari.

La PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2322**Art. 11.****11.0.9 testo 2/1**

DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, MARINARO, ADAMO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 11.0.9 (testo 2), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in conformità alle disposizioni e ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"».

11.0.9 testo 2/2

MARINARO, ADAMO, DI GIOVAN PAOLO

All'emendamento 11.0.9 (testo 2), al comma 2, dopo le parole: «procedure di cui all'articolo 1», inserire le seguenti: «con particolare riferimento, in ragione della materia trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari».

11.0.9 testo 2/4

DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, MARINARO, ADAMO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 11.0.9 (testo 2), al comma 2, dopo le parole: «nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"».

11.0.9 testo 2/5

DIVINA, ADERENTI

All'emendamento 11.0.9 (testo 2), al comma 4, sostituire le parole: «a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo», con le seguenti: «alle attività di certificazione di cui alla direttiva 2009/43/CE», e inoltre dopo le parole: «che effettuano», sostituire le parole da: «prestazioni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «attività di certificazione di cui alla direttiva 2009/43/CE».

11.0.9 testo 2/6DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, MARINARO, ADAMO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 11.0.9 (testo 2), al comma 5, sostituire le parole: «principi di semplificazione», con le seguenti: «i principi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185».

11.0.9 testo 2/7DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, MARINARO, ADAMO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 11.0.9 (testo 2), al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai capi II e IV».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 12 gennaio 2011

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

S. 2507 Governo, approvato dalla Camera

Parere alla 13^a Commissione del Senato

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, illustra il testo in esame, in corso di esame presso la 13^a Commissione del Senato e su cui la Commissione ha reso parere alla VIII Commissione della Camera in data 14 dicembre 2010. Riferisce che l'articolo 1, al comma 1, espunge alcuni siti di discarica dall'elenco delle discariche da realizzare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008; al comma 2 prevede la possibilità, per il presidente della regione Campania, sentiti le province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari con potere di agire in deroga alla legislazione vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica; al comma 3 reca norme finalizzate a consentire l'utilizzo della cd. frazione organica stabilizzata (FOS) prodotta dagli impianti di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Evidenzia che il comma 4 dell'articolo 1 del testo in esame autorizza la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti, al fine di ridurre il conferimento in discarica dei residui dei rifiuti trattati; il comma 5 provvede a trasferire alla Provincia di Napoli le funzioni in precedenza attribuite ad Asia S.p.A. inerenti alla funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli; il comma 6 prevede che, in caso di mancato rispetto, da

parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, il prefetto diffida il comune inadempiente a provvedere entro sei mesi, trascorsi i quali attiva le procedure per la nomina di un commissario *ad acta*; il comma 7 prevede la possibilità per il Governo di promuovere, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. Si sofferma quindi sull'articolo 1-bis, che reca modifiche di termini temporali in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e di tariffa integrata ambientale (TIA). Rileva che l'articolo 2 proroga la disposizione che prevede l'applicazione degli ammortizzatori sociali in favore del personale non collocato nella dotazione organica dei consorzi operanti nella regione Campania nel settore dei rifiuti e dispone la separazione delle funzioni svolte dal consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta. Sottolinea infine che l'articolo 3 reca disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur apprezzando il tenore della proposta di parere formulata dal relatore, dichiara il proprio voto contrario sulla medesima.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9.

ALLEGATO

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (S. 2507 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, in corso di esame presso la 13^a Commissione del Senato, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, su cui la Commissione ha reso parere alla VIII Commissione della Camera, in data 14 dicembre 2010;

considerato che il provvedimento afferisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che il «governo del territorio» è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto che appare non aver fornito utili e soddisfacenti risultati il regime dei commissari preposti alla gestione del ciclo dei rifiuti in Campania;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una più equa distribuzione tra le province della regione delle complessive risorse destinate dal decreto-legge all'emergenza rifiuti in Campania.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 12 gennaio 2011

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 15,05.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 12 gennaio 2011

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 12 gennaio 2011

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta comincia alle ore 14,40.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nella riunione svoltasi il 21 dicembre 2010, ha stabilito che la Commissione svolga una missione a Bari dal 26 al 27 gennaio p.v..

Audizione della dottoressa Simona Del Vecchio e del professore Alessio Asmundo, quali persone informate di fatti oggetto dell'inchiesta

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della dottoressa Simona Del Vecchio e del professor Alessio Asmundo, che ringrazia per la presenza.

Simona DEL VECCHIO e Alessio ASMUNDO, *persone informate di fatti oggetto dell'inchiesta*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS (FLI) e i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (PD).

Simona DEL VECCHIO e Alessio ASMUNDO, *persone informate di fatti oggetto dell'inchiesta*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia la dottoressa Del Vecchio e il professor Asmundo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 12 gennaio 2011

136^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 12,50.

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore SARRO (*PdL*), nel riferire sul decreto-legge in titolo, osserva che, all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, appare irragionevole limitare al personale della carriera prefettizia l'ambito entro cui operare la scelta del commissario straordinario per l'individuazione delle ulteriori aree da adibire a discarica, considerando che, nel medesimo comma 2, al primo periodo, i commissari straordinari nominati per la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica possono essere individuati, oltre che fra il personale della carriera prefettizia, anche fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato e i professori universitari con competenza specifica.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con l'osservazione nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13.

